CRITERI PER L'AUTORIZZAZIONE E UTILIZZAZIONE DELLE DENOMINAZIONI PROTETTE "BRUNELLO DI MONTALCINO D.O.C.G,", "ROSSO DI MONTALCINO DOC.", "SANT'ANTIMO DOC.", "MOSCADELLO DI MONTALCINO DOC." NELL'ETICHETTATURA E PRESENTAZIONE DEI PRODOTTI COMPOSTI, ELABORATI O TRASFORMATI

(in conformità, tra gli altri, della Legge 238 del 12 Dicembre 2016 "Disciplina organica della coltivazione della vite e della produzione e del commercio del vino" nonché del Decreto del 18 luglio 2018 "Disposizioni generali in materia di costituzione e riconoscimento dei consorzi di tutela per le denominazioni di origine e le indicazioni geografiche dei vini")

Articolo 1 - Finalità, ambito di applicazione e definizioni

a) Il presente Regolamento stabilisce criteri e modalità per l'utilizzo, la richiesta e la relativa autorizzazione all'uso delle Denominazioni Protette "Brunello Di Montalcino DOCG", "Rosso Di Montalcino DOC", "Sant'Antimo DOC", "Moscadello Di Montalcino DOC" (di seguito, anche, le "Denominazioni" e singolarmente la "Denominazione") per i prodotti composti, elaborati o trasformati a partire dalle Denominazioni Protette di cui sopra, nel rispetto di quanto previsto dalla normativa italiana ed europea.

b) Le disposizioni si applicano a tutti i soggetti, persone fisiche o giuridiche, che intendano utilizzare le Denominazioni Protette "Brunello Di Montalcino Docg", "Rosso Di Montalcino Doc", "Sant'Antimo Doc", "Moscadello Di Montalcino Doc" quale ingrediente all'interno di prodotti alimentari composti, elaborati o trasformati, nonché nella relativa presentazione, designazione ed etichettatura e in generale da chiunque impieghi commercialmente in maniera diretta o indiretta il riferimento alle Denominazioni.

c) **Definizioni**

Ai fini del presente Regolamento si intende per:

- **Brunello di Montalcino DOCG.**: il vino a denominazione di origine controllata e garantita, conforme al relativo disciplinare di produzione approvato e registrato;

- **Rosso di Montalcino DOC.**: il vino a denominazione di origine controllata, conforme al relativo disciplinare di produzione approvato e registrato;
- **Sant'Antimo DOC.**: il vino a denominazione di origine controllata, conforme al relativo disciplinare di produzione approvato e registrato;
- **Moscadello di Montalcino DOC.**: il vino a denominazione di origine controllata, conforme al relativo disciplinare di produzione approvato e registrato;
- **Denominazioni:** le Denominazioni Protette Brunello di Montalcino DOCG., Rosso di Montalcino DOC., Sant'Antimo DOC., Moscadello DOC.
- **Denominazione:** alternativamente le Denominazioni Protette Brunello di Montalcino DOCG., Rosso di Montalcino DOC., Sant'Antimo DOC., Moscadello DOC.
- **Consorzio:** il Consorzio del Vino Brunello di Montalcino
- **Utilizzazione**: ogni riferimento, diretto o indiretto, verbale o grafico, alla Denominazione e/o Denominazioni presente sull'imballaggio, l'etichetta, la presentazione commerciale o pubblicitaria del prodotto, ivi compresi siti web nonché nei documenti commerciali e negli imballaggi del prodotto elaborato, composto, trasformato, fatto salvo il rispetto della normativa nazionale e comunitaria in materia di etichettatura, presentazione e pubblicità dei prodotti agricoli o alimentari
- **Prodotto composto, elaborato o trasformato**: conformemente alla definizione di cui all'art. 2 del Regolamento (UE) n. 1169/2011

Articolo 2 – Requisiti del prodotto composto elaborato o trasformato a partire dalla DOCG Brunello di Montalcino, dalla DOC Rosso di Montalcino, dalla DOC Sant'Antimo, dalla DOC Moscadello di Montalcino, che può essere autorizzato all'uso delle Denominazioni

a) Il prodotto composto, elaborato o trasformato a partire dal vino di cui alle Denominazioni **DOCG Brunello di Montalcino, dalla DOC Rosso di Montalcino, DOC Sant'Antimo, DOC Moscadello di Montalcino** non deve contenere alcun altro ingrediente comparabile al vino, ovvero nessun altro ingrediente che possa sostituire completamente o parzialmente l'ingrediente che beneficia della Denominazione.

b) Il prodotto composto, elaborato o trasformato deve contenere una quantità significativa di vino **DOCG Brunello di Montalcino, DOC Rosso di Montalcino, DOC Sant'Antimo, DOC Moscadello di Montalcino**, tale da dare al prodotto un gusto conferito principalmente dalla presenza di tale ingrediente nella sua composizione e peculiarità non rinvenibili in altri prodotti ad esso comparabili.

c) La presentazione del prodotto composto, elaborato o trasformato a partire dal vino **DOCG Brunello di Montalcino, DOC Rosso di Montalcino, DOC Sant'Antimo, DOC Moscadello di Montalcino** deve veicolare al consumatore il messaggio che la Denominazione utilizzata è l'ingrediente che attribuisce al prodotto composto una caratteristica essenziale.

Articolo 3 – Modalità di utilizzo della Denominazione per il prodotto composto, elaborato trasformato, nella pubblicità e nella presentazione

a) Le dimensioni del carattere utilizzato per il riferimento alla Denominazione nell'etichettatura, presentazione o pubblicità del prodotto composto, elaborato o trasformato devono essere significativamente inferiori alle dimensioni del carattere utilizzato per la denominazione della ditta, dei marchi dalla stessa utilizzati, nonché nella denominazione di vendita del prodotto composto, elaborato o trasformato. In ogni caso, il riferimento alla Denominazione nell'etichettatura, presentazione o pubblicità del prodotto composto, elaborato o trasformato deve essere sempre utilizzata in abbinamento alla denominazione di vendita del prodotto, alla denominazione della ditta, nonché dei marchi dalla stessa utilizzati e mai da solo.

b) La dicitura "Denominazione di Origine Controllata e garantita" e/o "Denominazione di Origine Controllata", o il relativo acronimo "DOCG/DOC", dovranno essere posti di seguito alla Denominazione tutelata "Brunello di Montalcino"/"Rosso di Montalcino"/"Sant'Antimo"/"Moscadello di Montalcino", in modo che sia chiaro - e non suscettibile di indurre in errore il consumatore - che la Denominazione si riferisce al prodotto a partire dal quale il prodotto è composto, elaborato o trasformato e non al prodotto composto, elaborato o trasformato. Per tale ragione dovranno essere posti tra

virgolette sia il nome della Denominazione tutelata che la dicitura sopramenzionata o il relativo acronimo.

c) E' vietato l'utilizzo del logo dell'Unione Europea e della Denominazione tutelata e della DOP/IGP nell'etichettatura, nella presentazione o nella pubblicità del prodotto composto, elaborato o trasformato contenente riferimento alla Denominazione. È vietato, altresì, l'utilizzo del logo del Consorzio e/o ogni suo riferimento, salvo autorizzazione scritta dal Consorzio.

d) La Denominazione potrà essere indicata esclusivamente in lingua italiana, non sono ammesse traduzioni.

e) Nella lista degli ingredienti deve essere indicata la percentuale di incorporazione del Vino **DOCG Brunello di Montalcino, DOC Rosso di Montalcino, DOC Sant'Antimo, DOC Moscadello di Montalcino** nel prodotto composto, elaborato o trasformato.

f) L'utilizzatore ha l'obbligo di garantire e dimostrare su richiesta del Consorzio che il prodotto di cui alle Denominazioni sia acquistato da fornitore/confezionatore sottoposto al controllo dell'organismo autorizzato di cui all'art. 64 della Legge 12 dicembre 2016 n. 238 e che si tratta dei prodotti di cui alla Denominazione autorizzati dal Consorzio.

Articolo 4 – Richiesta di autorizzazione

a) L'operatore che intenda procedere alla richiesta di utilizzazione della Denominazione per un prodotto composto, elaborato o trasformato a partire dalla **DOCG Brunello di Montalcino, DOC Rosso di Montalcino, DOC Sant'Antimo, DOC Moscadello di Montalcino** deve far pervenire una richiesta scritta al Consorzio del Vino Brunello di Montalcino, mediante raccomandata a.r. o a mezzo posta elettronica certificata all'indirizzo pec: *consorziobrunellodimontalcino@legalmail.it*

b) La richiesta sottoscritta dal legale rappresentante dell'azienda o dal soggetto persona fisica, corredata da una copia di un documento d'identità, dovrà riportare le seguenti informazioni: a) Ragione sociale, sede legale, recapiti, P.IVA e C.F. dell'azienda richiedente, estremi di iscrizione alla CCIAA, attività svolta; b) Dati anagrafici del legale rappresentante; c) Bozze etichette, confezioni, brochure, pubblicità, siti web del prodotto per cui si richiede l'autorizzazione; d) Scheda tecnica del prodotto per il quale si intende utilizzare il vino di cui alle Denominazioni, idonea a dimostrare la sussistenza dei

presupposti di cui ai precedenti punti del presente Regolamento; e) Documentazione idonea a dimostrare i requisiti di cui all'art. 1, 2, 3 del presente Regolamento, ivi inclusi i modelli di etichetta e retro-etichetta.

c) L'autorizzazione all'utilizzo delle Denominazioni nell'etichettatura, nella presentazione o nella pubblicità di un prodotto composto, elaborato o trasformato è concessa esclusivamente per il prodotto composto, elaborato o trasformato autorizzato di cui è fatta richiesta al Consorzio, e con riferimento all'etichetta e retro-etichetta e altro materiale presentati. **L'autorizzazione ha durata di 1 anno, sempre revocabile per qualsiasi motivo**.

d) Il soggetto autorizzato è tenuto al pagamento al rimborso delle spese sostenute da parte del Consorzio per l'attività di vigilanza sul rispetto delle condizioni alla base del rilascio dell'autorizzazione.

e) Qualsiasi modifica relativa al confezionamento, all'etichettatura, alla presentazione e pubblicità del prodotto composto, anche se già autorizzato, deve essere trasmessa al Consorzio prima dell'immissione in commercio.

f) Il Consorzio valuta la conformità al presente Regolamento delle eventuali modifiche nella presentazione, etichettatura e pubblicità del prodotto composto.

g) Il Consorzio provvede sulla domanda di autorizzazione entro 90 giorni dalla ricezione della domanda a mezzo raccomandata a.r. o posta elettronica certificata. La domanda viene accolta ove conforme ai requisiti fissati nel presente Regolamento. La mancata risposta nel termine di 90 giorni dalla ricezione della domanda si intende reiezione della domanda medesima.

h) Le autorizzazioni sono rilasciate senza discriminazioni nei confronti dei richiedenti; tuttavia, il Consorzio potrà astenersi dalla concessione nel caso in cui le Denominazioni Protette siano utilizzate in prodotti che ne danneggino l'immagine sia per tipologia che per qualità o confezionamento.

i) L'autorizzazione è sempre revocabile, specialmente nei casi in cui:

- L'utilizzo delle Denominazioni Protette sia in modo contrario alle disposizioni di legge, del presente regolamento, dello Statuto del Consorzio, dei Disciplinari di produzione e/o dell'autorizzazione rilasciata;
- mancato pagamento della tariffa di vigilanza, se stabilita;

- comportamento del soggetto autorizzato contrario alle disposizioni correnti ed usi commerciali o che comunque danneggi l'immagine delle Denominazioni Protette o del Consorzio;
- il rifiuto da parte del soggetto autorizzato a consentire l'attività di vigilanza da parte del Consorzio di tutela o la tenuta di comportamenti tali da renderla difficile o impossibile;
- ammissione del soggetto autorizzato a una delle procedure di cui al Codice delle Crisi di impresa.

j) Al termine della validità dell'autorizzazione o a seguito di revoca, comunicata con PEC o raccomandata a.r. il soggetto autorizzato non potrà più utilizzare in alcun modo la Denominazione Protetta di cui alla suddetta autorizzazione, neppure per eventuali prodotti già confezionati o usando materiale in giacenza. In caso contrario, il Consorzio potrà procedere con qualsiasi azione inibitoria, salvo richiesta di maggior danno.

k) Il Consorzio istituisce un registro ove saranno annotati i dati dei soggetti autorizzati, la tipologia del prodotto per il quale è stata concessa l'autorizzazione, nonché le copie delle etichette, confezioni e pubblicità approvate, e le schede tecniche dei prodotti.

Articolo 4 bis – Casi in cui non è necessaria l'autorizzazione

Ai sensi dell'articolo 44 commi 9 e 10 della Legge 12 dicembre 2016 n. 238, l'autorizzazione non è necessaria nei seguenti casi:

- qualora i prodotti derivati in questione non siano preimballati e siano preparati in laboratori annessi ad esercizi di somministrazione e vendita diretta al consumatore finale;

- qualora il riferimento ad una DOP o ad una IGP sia riportato: 1) nell'etichettatura e presentazione delle bevande spiritose che ne abbiano diritto ai sensi del regolamento (CE) n. 110/2008 e degli aceti di vino in conformità all'articolo 56 della legge 12 dicembre 2016, n. 238, 2) esclusivamente fra gli ingredienti del prodotto confezionato che lo contiene o in cui è elaborato o trasformato, purché' tutti gli ingredienti figurino in caratteri delle stesse dimensioni, tonalità e intensità colorimetrica, nonché su sfondo uniforme.

Nelle ipotesi di cui al presente articolo l'operatore è tenuto al rispetto delle previsioni riguardanti le dimensioni del carattere utilizzato per il riferimento alla Denominazione Protetta. Nello specifico, tale riferimento deve essere significativamente inferiore alle dimensioni del carattere utilizzato per la denominazione della ditta, dei marchi dalla stessa utilizzati, nonché nella denominazione di vendita del prodotto composto, elaborato o trasformato. In ogni caso, il riferimento alla Denominazione Protetta deve essere sempre utilizzato in abbinamento alla denominazione di vendita del prodotto,

alla denominazione della ditta, nonché dei marchi dalla stessa utilizzati e mai da sola. La dicitura "Denominazione di Origine Controllata e garantita" e/o "Denominazione di Origine Controllata", o il relativo acronimo "DOCG/DOC", dovranno essere posti di seguito alla Denominazione tutelata "Brunello di Montalcino"/"Rosso di Montalcino"/"Sant'Antimo"/"Moscadello di Montalcino", in modo che sia chiaro - e non suscettibile di indurre in errore il consumatore - che la Denominazione si riferisce al prodotto a partire dal quale il prodotto è composto, elaborato o trasformato e non al prodotto composto, elaborato o trasformato. Per tale ragione dovranno essere posti tra virgolette sia il nome della Denominazione tutelata che la dicitura sopramenzionata o il relativo acronimo.

Si consiglia la seguente dicitura: *"Contiene vino Brunello di Montalcino D.O.C.G." oppure "ottenuto da vino Brunello di Montalcino D.O.C.G."*, qualora la Denominazione Protetta venga evidenziata nella denominazione di vendita o nella presentazione del prodotto trasformato.

L'operatore ha l'obbligo di garantire e dimostrare su richiesta del Consorzio che il prodotto di cui alle Denominazioni sia acquistato da fornitore/confezionatore sottoposto al controllo dell'organismo autorizzato di cui all'art. 64 della Legge 12 dicembre 2016 n. 238 e che si tratta dei prodotti di cui alla Denominazione autorizzati dal Consorzio.

Articolo 5 – Controllo per il soggetto autorizzato

a) Il soggetto autorizzato all'utilizzo del riferimento alla Denominazione Protetta dovrà dare prova dell'effettivo impiego di tale vino mediante la tenuta di puntuali registri di carico e scarico.

b) Il soggetto autorizzato ha l'obbligo di garantire che il vino **DOCG Brunello di Montalcino, DOC Rosso di Montalcino, DOC Sant'Antimo, DOC Moscadello di Montalcino** sia acquistato da un utilizzatore della Denominazione sottoposto al sistema di controllo.

c) Il soggetto autorizzato deve sottoporsi ai controlli periodici effettuati da parte del Consorzio secondo quanto stabilito dal programma di vigilanza annuale concordato con l'ICQRF.

d) Il soggetto autorizzato dovrà comunicare mensilmente al Consorzio il numero di confezioni di prodotto composto, elaborato o trasformato contenenti il riferimento al vino a **DOCG Brunello di Montalcino, DOC Rosso di Montalcino, DOC Sant'Antimo, DOC Moscadello di Montalcino** prodotte, unitamente a una scheda tecnica che descriva il prodotto composto, elaborato o trasformato. Sarà inoltre tenuto a comunicare la sede dello stabilimento nel quale avverrà la produzione. Gli eventuali cambiamenti di stabilimento dovranno essere preventivamente comunicati al Consorzio.

e) Il soggetto autorizzato dovrà stoccare il vino **DOCG Brunello di Montalcino, DOC Rosso di Montalcino, DOC Sant'Antimo, DOC Moscadello di Montalcino** prima della elaborazione, separatamente da altri prodotti appartenenti alla stessa categoria merceologica.

f) Il soggetto autorizzato non ha la facoltà di cedere a terzi, a nessun titolo neanche temporaneo, il diritto ottenuto dal Consorzio all'uso della Denominazione; detto diritto si estinguerà automaticamente in caso di cessazione dell'attività del Soggetto e/o del Prodotto.

g) È vietato utilizzare qualsiasi ulteriore riferimento alla Denominazione tutelata diverso da quanto esposto nel presente documento.

Articolo 6 - Competenze del Consorzio

a) Il Consorzio vigila sul corretto utilizzo del riferimento della Denominazione tutelata e nel caso in cui abbia notizia od accerti che un prodotto composto autorizzato non rispetta il presente Regolamento, ferma la segnalazione alle Autorità di Controllo per i provvedimenti di competenza di queste, provvede in ragione delle fattispecie riscontrate a: - revocare l'autorizzazione al produttore del prodotto composto, con conseguente obbligo del soggetto a cessare immediatamente ogni utilizzo della Denominazione; - contestare al soggetto autorizzato la non conformità all'autorizzazione rilasciata, assegnando un termine perentorio per la distruzione delle etichette, confezioni e pubblicità del prodotto non conforme, e per l'adeguamento all'autorizzazione; - adottare ogni altro provvedimento necessario a tutela della Denominazione.

b) Qualsiasi dubbio nascente dall'interpretazione del presente Regolamento è rimesso al Consorzio del Vino Brunello di Montalcino.

c) Fatto salvo quanto previsto dalle norme penali, civili e amministrative, il Consorzio si riserva la facoltà di agire a tutela della Denominazione, anche in sede giudiziale.

Articolo 7 - Entrata in vigore

Il presente Regolamento entra in vigore a decorrere dalla data della sua approvazione da parte dell'Assemblea del **Consorzio del Vino Brunello di Montalcino** e sarà pubblicato sul sito istituzionale del Consorzio.